



**Città di Cardano al Campo**

**REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO E L'ESERCIZIO DI  
AUTORIMESSE, PARCHEGGI A CIELO APERTO DI  
AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.07.2020

## INDICE

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
Articolo 2	NORME PER L'INSEDIAMENTO .....	3
Articolo 3	UTILIZZO TEMPORANEO DI AREE DA ADIBIRE A RIMESSA E/O PARCHEGGIO .....	3
Articolo 4	CONDIZIONI DELL'UTILIZZO TEMPORANEO DI AREE O IMMOBILI DA ADIBIRE A RIMESSA E/O PARCHEGGIO .....	4
Articolo 5	INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' DI RIMESSA E/O PARCHEGGIO PERMANENTE.....	4
Articolo 6	INIZIO ATTIVITA' .....	5
Articolo 7	SUBINGRESSI .....	5
Articolo 8	VARIAZIONI .....	5
Articolo 9	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA S.C.I.A .....	5
Articolo 10	PREZZIARIO E RICEVUTA .....	6
Articolo 11	SANZIONI AMMINISTRATIVE .....	6
Articolo 12	ENTRATA IN VIGORE – ABROGRAZIONI DI NORME PREVIGENTI .....	7

## **Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**1.1** - Il presente regolamento, redatto ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina l'insediamento, nel territorio comunale, delle attività di rimessa e parcheggio di autoveicoli, motoveicoli, quali attività economiche, di cui al D.P.R. 19/12/2001, n. 480;

**1.2** - Ai fini del presente regolamento si intende:

- per rimessa - il ricovero di autoveicoli, motoveicoli e di automezzi in generale, su superficie coperta e chiusa;
- per parcheggio - il ricovero di autoveicoli, motoveicoli e di automezzi in generale, su superficie scoperta.

## **Articolo 2 - NORME PER L'INSEDIAMENTO**

**2.1** - L'insediamento delle attività di autorimesse e parcheggi, di cui all'art.1, è consentito in aree ed immobili individuati dal Piano delle Regole allegato al Piano di Governo del Territorio che definisce le condizioni cui gli insediamenti devono sottostare;

**2.2** - Oltre alle norme urbanistiche l'insediamento dovrà rispettare per quanto ad esso riferibile:

- le norme dettate dal vigente Regolamento Edilizio Comunale;
- le norme igienico sanitarie;
- le norme in materia di tutela paesaggistica e ambientale di cui al D.Lgs 42/2004;
- le norme dettate dal Codice della Strada e relativo Regolamento Attuativo;
- le norme in materia di prevenzione incendi;
- le norme in materia di impatto acustico e del vigente piano di zonizzazione acustica del territorio comunale;
- ogni altra disposizione di legge o regolamento ad esso applicabile;

**2.3** - L'insediamento può avere carattere permanente o temporaneo;

**2.4** - E' considerato temporaneo l'insediamento che si svolge nel termine massimo di 15 settimane, non necessariamente consecutive, nel corso di un anno solare limitatamente alle aree pavimentate che abbiano i requisiti di legge per la raccolta delle acque meteoriche. Per le altre aree l'insediamento può essere concesso, solo in casi eccezionali, previa autorizzazione della Giunta Comunale, per un periodo massimo di 8 settimane, anche non consecutive, nello stesso anno solare;

**2.5** - E' fatto divieto di utilizzare aree pubbliche o, comunque non espressamente autorizzate, per il parcheggio di autoveicoli/motoveicoli.

## **Articolo 3 – INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' DI RIMESSA E/O PARCHEGGIO PERMANENTE**

**3.1** - Il nuovo insediamento, la modifica o l'ampliamento di attività di rimessa e/o parcheggio permanente sono soggetti a presentazione allo Sportello Unico Edilizia di richiesta di titolo edilizio secondo le modalità di cui al DPR 380/2001 e s.m.i.;

**3.2** - L'istanza dovrà essere presentata utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale del Comune;

**3.3** - All'istanza dovrà essere allegata la documentazione tecnica ad essa pertinente;

**3.4** - Con idonea deliberazione del Consiglio Comunale si approveranno gli oneri di urbanizzazione per gli insediamenti permanenti.

#### **Articolo 4 - UTILIZZO TEMPORANEO DI AREE DA ADIBIRE A RIMESSA E/O PARCHEGGIO**

**4.1** - L'insediamento è ammesso su superfici chiuse (rimesse) o scoperte (a cielo aperto) idoneamente pavimentate, recintate e custodite da personale o da sistemi di videosorveglianza, nel rispetto delle Norme di Piano del Piano di Governo del Territorio e del Codice dei Beni Culturali - DPR 42/2004 – in quanto applicabile;

**4.2** - Le attività temporanee sono ammesse nelle zone espressamente previste nel Piano di Governo del Territorio vigente.

#### **Articolo 5 – CONDIZIONI DELL'UTILIZZO TEMPORANEO DI AREE O IMMOBILI DA ADIBIRE A RIMESSA E/O PARCHEGGIO**

**5.1** - L'utilizzo di aree o immobili per parcheggio temporaneo è subordinato:

- al rispetto della normativa edilizia ed urbanistica sia comunale che di altri livelli di pianificazione;
- nella fattispecie di cui al precedente articolo 2.4 secondo periodo, al trattamento delle superfici scoperte che non comporti danneggiamenti del fondo naturale, di alberature ed elementi, in modo tale da consentire, in qualsiasi momento, il ripristino delle condizioni ambientali antecedenti l'utilizzo e comunque non oltre i 20 giorni successivi alla scadenza della autorizzazione della Giunta Comunale.
- alla predisposizione di idonee misure di sicurezza antincendio e per la tutela della sicurezza di lavoratori e utenti.

**5.2** - L'utilizzo temporaneo di aree o immobili è soggetto al pagamento di una somma a titolo di contributo per i maggiori costi indotti a carico del Comune per manutenzione strade, pulizia, vigilanza e quant'altro derivante dall'attività in questione, annualmente definite dalla Giunta Comunale secondo quanto segue:

- importo commisurato all'utilizzo temporaneo settimanale (sette giorni) non ulteriormente frazionabile nei limiti dei periodi massimi ammessi e previsti nel precedente art. 2, comma 4, calcolato sulla base della superficie dell'area desumibile dalla visura catastale (per i mappali non edificati) o della superficie desumibile da apposita planimetria in scala 1/100 quotata (al lordo di corselli, spazi di manovra, accesso, carico e scarico, etc.), moltiplicata per l'importo espresso in euro/mq stabilito in sede di prima applicazione della delibera di Consiglio Comunale n.10/2019;

**5.3** - Per le somme dovute, a titolo di contributo sui costi a carico del Comune, non è ammessa la rateizzazione;

**5.4** - Le attestazioni dell'avvenuto pagamento dovranno essere obbligatoriamente allegate alla S.C.I.A., le stesse somme non potranno essere oggetto di richiesta di rimborso per mancato o parziale utilizzo delle aree dichiarate, ovvero per la riduzione del periodo richiesto.

## **Articolo 6 - INIZIO ATTIVITA'**

**6.1** - L'inizio di nuove attività, il subingresso, il trasferimento in altre zone, l'ampliamento e le variazioni delle attività esistenti, sia permanenti che temporanee sono soggette, ai sensi del D.P.R. 480/2001, a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) redatta ai sensi dell'art.19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni e può essere avviata dalla data del deposito, mediante procedure telematiche ai sensi del DPR 160/2010, della Segnalazione Certificata, previo ottenimento dei titoli abilitativi edilizi e paesaggistici in relazione all'entità delle opere eventualmente necessarie alla sistemazione dell'immobile o dell'area;

**6.2** - Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività per utilizzo temporaneo, non costituenti apertura di unità locale in forma permanente, dovranno essere trasmesse allo Sportello Unico Attività Produttive con le modalità e procedure previste.

## **Articolo 7 – SUBINGRESSI**

**7.1** - Il subingresso in proprietà, in gestione, o per causa di morte, è soggetto a segnalazione preventiva al Comune, con le modalità stabilite dall'art.19 L. 241/90 (S.C.I.A.) e del D.P.R. 160/2010, e dà diritto immediato all'avvio dell'attività di impresa.

## **Articolo 8 – VARIAZIONI**

**8.1** - Le aziende esercenti l'attività, di cui al presente regolamento, hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al Comune avvalendosi della S.C.I.A., con le modalità stabilite nei precedenti articoli, le variazioni di esercizio dell'attività, e qualsiasi altra variazione degli assetti societari.

## **Articolo 9 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA S.C.I.A. - ATTIVITÀ PERMANENTE E TEMPORANEA DI RIMESSA VEICOLI**

**9.1** - Alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, di nuovo insediamento, trasferimento in altre zone, di ampliamento, variazione di attività di rimessa e parcheggio di autoveicoli, motoveicoli, quali attività economiche, dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

- a. Copia del documento di identità del sottoscrittore;
- b. Relazione tecnica completa e dettagliata dell'attività svolta;
- c. Planimetria, in scala 1:100, dell'immobile e/o delle eventuali aree esterne, redatta da tecnico abilitato, con evidenziati gli spazi destinati alla sosta dei veicoli, i corselli di manovra, le vie di fuga, gli uffici, i servizi igienici eventuali spogliatoi e locali adibiti a guardiana e la recinzione dell'area;
- d. Copia di titoli edilizi di assenso che abilitano l'utilizzo degli immobili e delle aree interessate all'utilizzo richiesto;
- e. Estremi del certificato agibilità dell'immobile o dichiarazione di agibilità ai sensi della L.R.1/2007;
- f. Certificato di prevenzione incendi o Segnalazione Certificata di Inizio Attività inoltrata al Comando Provinciale dei VV.F. (per rimesse con superficie superiore a mq. 1.000,00). Per i parcheggi a cielo aperto, autocertificazione attestante il rispetto delle norme di sicurezza antincendio di cui al D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011, che detta anche le norme di realizzazione;

- g.** Estratto di mappa;
  - h.** Visure catastali;
  - i.** Certificato di Destinazione Urbanistica;
  - j.** Autocertificazione attestante il rispetto della normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche  
delle "autorimesse sulle terrazze e all'aperto su suoli privati";
  - k.** Relazione previsionale di impatto acustico, redatto da tecnico abilitato in acustica ambientale, ai sensi dell'art.8 della L. 447/95, L.R. 13/01 e D.G.R.L. 7/8313 del 2002 (se immobili e/o aree scoperte connesse o limitrofe ad edifici residenziali);
  - l.** Diritti di istruttoria SUAP nella misura prevista dalla vigente tariffa approvata dagli organi competenti;
  - m.** Diritti sanitari nella misura stabilita dai provvedimenti dell'Azienda Sanitaria Locale;
  - n.** Diritti A.R.P.A., nella misura stabilita dai provvedimenti dell'Agenzia Regionale;
  - o.** (solo per i casi di subingresso) copia dell'atto notarile o della scrittura privata autenticata comprovante l'effettivo trasferimento dell'azienda;
  - p.** (solo per utilizzo temporaneo di aree) Ricevuta del versamento delle somme previste per contributo sui costi sostenuti dal Comune di cui al precedente art. 5.2;
- 9.2** - In caso di aree già oggetto di precedenti autorizzazioni potrà essere richiamata la documentazione in atti già depositata e non variata.

## **Articolo 10 - PREZZIARIO E RICEVUTA**

**10.1** - Per le prestazioni rese all'utente, il gestore ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile il prezziario in vigore riferito alle prestazioni fornite e di rilasciare, al momento del ricovero del veicolo, idonea ricevuta.

## **Articolo 11 - SANZIONI E PENALITA'**

**11.1** - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 della Legge 7/8/1990, n. 241, in materia di sanzioni penali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria le seguenti infrazioni:

- a.** Chiunque intraprenda l'attività, anche di utilizzo temporaneo di aree, senza aver presentato al Comune la S.C.I.A. ex art. 19, L.241/90, ovvero inizio attività nonostante il divieto espresso successivamente alla sua presentazione, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis comma 1, del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931;
- b.** Chiunque non osservi l'obbligo di comunicare le variazioni di cui all'art. 8, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis comma 2, del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931;

c. Chiunque, in caso di subingresso di cui all'art. 7, ometta la S.C.I.A. preventiva, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis comma 1, del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931;

d. Chiunque conduca l'attività in maniera difforme dalla S.C.I.A. presentata è punito con a sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis comma 1, del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931;

e. Chiunque ometta di esporre, in maniera visibile al pubblico, il prezziario relativo alle prestazioni fornite, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis comma 2, del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931;

f. Chiunque depositi autoveicoli/motoveicoli su spazi ed aree pubbliche e sulla pubblica via, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis comma 1, del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931;

g. In caso di violazione tra quelle elencate alle lettere a), b), d) e f), oltre alle sanzioni ivi stabilite, è commisurata una penale di Euro 30,00 (trenta/00), per ogni autoveicolo/motoveicolo parchato in assenza di S.C.I.A. o in maniera difforme dalla S.C.I.A. presentata, a titolo di recupero delle somme, di rimborso forfettario per maggiori costi a carico dell'Amministrazione, di cui al precedente art. 5.2 (occupazioni temporanee);

h. Le sanzioni accessorie, consistenti nella cessazione e sgombero, o nella sospensione dell'attività sono stabilite dall'art. 17 ter del T.U.L.P.S. RD 773/1931 e saranno applicate dal competente Settore/Ufficio SUAP;

i. L'inottemperanza alle ordinanze di cui alla lettera h), che prevedono lo sgombero delle aree (che comunque non dovrà essere superiore a tre giorni), reiterate per più di due volte, anche nel corso di anni solari diversi, comporterà l'impossibilità di utilizzo dell'area interessata da parte del medesimo gestore nei due anni solari successivi fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo;

**11.2** - Le infrazioni sono accertate dalla Polizia Locale o dalle altre Forze dell'Ordine;

**11.3** - L'autorità che accerta la violazione, dopo aver provveduto alla notifica del verbale ai soggetti previsti dalla Legge 689/81, entro tre giorni, trasmette il rapporto all'autorità competente che, entro i successivi sette giorni, provvede ad emettere l'ordinanza che impone l'esecuzione di quanto previsto in tema di sanzioni accessorie.

## **Articolo 12 - ENTRATA IN VIGORE –ABROGRAZIONI DI NORME PREVIGENTI**

**12.1** - Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione nelle forme stabilite dalla legge;

**12.2** - Con l'entrata in vigore il presente Regolamento annulla e sostituisce il "Regolamento per la disciplina dell'uso di aree private per l'esercizio dell'attività di parcheggio custodito a pagamento e rimessa per veicoli – autoparcheggio" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.06.2004 e successive modifiche;

**12.3** - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di settore vigenti.